Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 dicembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 20 DICEMBRE 1962

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Società Esercizio Industrie Tessili S.E.I. T. Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1954 sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Società Esercizio Industrie Tessili S.E.I.T Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1952 sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **Società per Azioni Giuseppe e Fratello Redaelli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1962. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Premi alle obbligazioni 7 % sorteggiate l'11 novembre 1962. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Premi alle obbligazioni 5,50 % sorteggiate l'11 novembre 1962. — **I.R.F.I.S. Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni e premi sorteggiati il 30 novembre 1962. — **Edoardo Bianchi, società per azioni (già Fabbrica Motocicli e Velocipedi Edoardo Bianchi Società per Azioni), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1962. — **« ISVEIMER » Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico per il credito industriale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1962. — **« Nereide - Società per Azioni di Navigazione », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962. — **« Augustea Imprese Marittime Società per Azioni », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962. — **« Erice - Società di Navigazione per Azioni », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **RASIOM Raffinerie Siciliane Oli Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **« Elios Società per Azioni di Navigazione », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **« Aretusa - Società per Azioni di Navigazione », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Asfalti, Bitumi, Cementi e Derivati - A.B.C.D., società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1962. — **« Polinnia Società di Navigazione per Azioni », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **« Nereide Società per Azioni di Navigazione », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1962. — **Ferrovia Padova-Piazzola, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1962. — **Federico Palazzoli & C., società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate. — **S.p.A. Officine di Sordevolo, in Sordevolo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1962. — **Società Italiana Hatù, società per azioni, in Bologna:** Anticipato rimborso obbligazioni 5 %. — **Società Italiana Hatù, società per azioni, in Bologna:** Anticipato rimborso obbligazioni 7 %. — **Tenuta di Ca' Venier, società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1962. — **Ferriera Chelotti, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1962. — **Società Anonima Laterizi, società per azioni, in Isso:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1962. — **Acciaierie Crucible Vanzetti S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **Lux Film S.p.A., in Roma:** Rimborso obbligazioni. — **Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1962. — **S.p.A. Cementi Italia Centrale - Ancona:** Sorteggio di obbligazioni. — **Società Officine Costruzioni e Riparazioni Navali « Campanella Ascenzo », società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1962. — **Soffritti S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **Co-Fa S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1962. — **« S.I.A.N. » Società Italiana Accumulatori Nife, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **« Capo Berta » S.p.A., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1962. — **Società Italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1962. — **SERIOM Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito L. 350.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **SERIOM - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito L. 500.000.000 (dicembre 1958) sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **SERIOM Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito L. 500.000.000 (maggio 1958) sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **« Fruttabella Società per azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1962. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1962. — **Officine Meccaniche Auto Ricambi « O.M.A.R. », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1962. — **S.p.A. Officine Alfieri Maserati, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1962. — **Cotonificio Cerusa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1962. — **« Impermeabili S. Giorgio », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1962. — **Società per Azioni Cotonificio Pietro Bellosa in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1962. — **Ospedale di Circolo di Saronno, Provincia di Varese:** Obbligazioni sorteggiate nel 1962. — **Società per Azioni Gütermann in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni estratte il 5 dicembre 1962. — **Società per azioni Finanziaria Meridionale, Istituto di Sovvenzioni per le provincie centrali e meridionali in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1962. — **Torcitura Grezzago Zoja Società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1962. — **Rivera Società per Azioni in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1962. — **Società Filoviaria Irpina - S.p.A., in Atripalda:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1962.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1962.

Delimitazione della zona portuale interna di Viareggio (località « Le Cateratte »).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il precedente decreto interministeriale 15 maggio 1957, con il quale venne delimitata la zona portuale di navigazione interna in località « Le Cateratte » del comune di Viareggio;

Considerata l'opportunità di modificare l'anzidetto decreto per escludere dalla relativa zona portuale alcune aree facenti parte del Demanio delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Viareggio in località « Le Cateratte » — sita nella circoscrizione territoriale del Comune omonimo — è delimitata, a modifica di quanto stabilito con il decreto interministeriale 15 maggio 1957, secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 22 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Lucca comune di Viareggio, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

due darsene delle dimensioni di m. 50×12 circa con un interasse di m. 25: posto ad Est della via Aurelia:

il tratto del canale Burlamacca compreso fra le darsene predette;

le particelle mappali n. 41 e 42.

Essa è delimitata come segue:

Lati AB BC: lungo questi lati il confine della zona portuale coincide con la linea che divide la particella 41 dalle particelle 231 232 e 233: segue quindi una linea leggermente obliqua — orientata Nord Ovest Sud Est — ad una distanza media di m. 15 dalla sponda destra della darsena e taglia infine perpendicolarmente il canale « Burlamacca » fino a m. 2,40 oltre lo stesso.

Lato C D: lungo questo lato il confine della zona portuale corre parallelamente alla sponda Sud del canale Burlamacca a metri 2,40 dallo stesso, comprendendo la zona di rispetto del canale che fa parte dei mappali 86 e 195.

Lato D A: la zona portuale confina lungo questo lato con la via Aurelia, da cui è separata da un parapetto in muratura e con il ponte sul canale Burlamacca.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di Porto di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana e presso l'Ispettorato di Porto di Pisa.

Art. 5.

E' abrogato il decreto interministeriale 15 maggio 1957

Roma, addì 9 giugno 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1962
Registro n. 88 bilancio Trasporti, foglio n. 400

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1962.

Declassificazione dalle strade statali di una strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che la Strada statale n. 1-*ter* « Aurelia » della lunghezza di km. 4+617 che unisce Antignano a Monte Burrone possiede solamente caratteristiche di strada panoramica ed è legata alla espansione urbana della città di Livorno, senza peraltro avere alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge n. 126;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'Amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione comunale di Livorno;

Ritenuta l'opportunità di declassificare dalla categoria delle statali l'arteria in esame e di classificarla tra le comunali;

Decreta:

La strada Antignano-Monte Burrone, della lunghezza di km. 4+617 cessa di appartenere al novero delle Strade statali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Livorno.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1962
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 217

(7138)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1962.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731, e le successive modifiche a taluni articoli dello statuto medesimo, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 571;

Visto l'art. 18 dello statuto sopra indicato, concernente la nomina del direttore generale dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1960, con il quale il gr. uff. Leonardo Paloscia è stato nominato direttore generale dell'Istituto;

Vista la lettera in data 25 settembre 1962, con la quale il gr. uff. Leonardo Paloscia ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore generale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1962, con il quale è stato nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto precitato, nella persona del gr. ufficiale Leonardo Paloscia, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione del commissario dell'Ente in data 11 ottobre 1962, con la quale è stata proposta la nomina del dott. Oreste De Filippis a direttore generale dell'Ente stesso:

Ritenuto di provvedere in conformità alla nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Decreta:

Il dott. Oreste De Filippis è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

(7199)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Approvazione del regolamento interno della Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione nazionale per le donne lavoratrici;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962, concernente la nomina del presidente e dei componenti la Commissione stessa;

Visto il regolamento interno deliberato dalla Commissione predetta nella riunione del 24 ottobre 1962;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento interno deliberato, per il proprio funzionamento, dalla Commissione nazionale per le donne lavoratrici, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Regolamento interno della Commissione nazionale per le donne lavoratrici

Art. 1.

La Commissione nazionale per le donne lavoratrici ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione si riunisce normalmente presso la sede del Ministero del lavoro.

Per determinazione del presidente o per decisione della Commissione stessa può riunirsi in altra sede o in altra città.

Art. 2.

La Commissione nazionale per le donne lavoratrici tiene sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie hanno luogo nella prima decade del primo mese di ogni trimestre dell'anno solare.

Le sessioni straordinarie hanno luogo, su decisione del presidente della Commissione, o su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri.

Ogni sessione può comprendere una o più seduta.

Art. 3.

La convocazione della Commissione nazionale per le donne lavoratrici è disposta dal presidente e fatta dal segretario mediante lettera raccomandata spedita ai membri almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione della Commissione può essere fatta per telegramma almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.

Insieme con l'avviso di convocazione, devono essere inviati ai membri della Commissione l'ordine del giorno con la precisa indicazione dei problemi da discutere e tutti i documenti necessari per la migliore trattazione dei problemi stessi.

Art. 4.

Qualora la riunione avvenga, a norma del secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri, il presidente deve fissarne la data di convocazione in modo che non cada oltre il ventesimo giorno da quello della richiesta.

La convocazione è fatta nei modi e nei termini fissati dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che chiede, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, una sessione o una riunione straordinaria, trasmette al presidente della Commissione lo schema di provvedimento legislativo o amministrativo o deve indicare i problemi e le questioni sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Così pure, quando la convocazione è fatta ai sensi della disposizione indicata nel precedente comma su richiesta di un terzo dei membri, questi precisano le questioni o le materie da esaminare e da porre all'ordine del giorno.

Il presidente, ove ritenga che la questione prospettata o sottoposta non rientri nella competenza della Commissione, così come è indicata agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, chiama la Commissione a pronunciarsi in via preliminare in sede di approvazione dell'ordine del giorno.

Art. 6.

I problemi o le questioni posti all'ordine del giorno saranno illustrati da una relazione preliminare, redatta da uno o più membri incaricati dal presidente o dal segretariato della Commissione.

Qualora i problemi o le questioni siano iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Ministro per il lavoro o di un terzo dei membri della Commissione, la relazione illustrativa sarà fatta rispettivamente dal Ministero competente o da uno o più membri designati dal presidente fra i membri richiedenti e su loro indicazione.

Art. 7.

Il presidente della Commissione nazionale per le donne lavoratrici:

a) ha la rappresentanza della Commissione;

b) convoca e presiede le riunioni;

c) formula l'ordine del giorno;

d) designa il relatore sul problema determinato ai sensi dell'articolo precedente e fissa loro un periodo massimo per la redazione della relazione;

e) firma e trasmette i pareri della Commissione;

f) sottoscrive i verbali delle riunioni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione della Commissione viene fatta dal vice presidente, che assicura la presidenza delle riunioni.

Il presidente della Commissione è di diritto presidente dei Comitati speciali costituiti a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Art. 8.

Il vice presidente della Commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il vice presidente è eletto a maggioranza assoluta a scrutinio segreto; esso è scelto fra le persone indicate all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Art. 9.

Per lo studio di particolari problemi o di problemi riguardanti particolari settori economici, la Commissione procede alla costituzione, nel suo seno, di Comitati speciali a sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

La composizione di detti Comitati deve rispettare i criteri generali fissati per la composizione della Commissione.

La Commissione fisserà di volta in volta i poteri e i compiti dei Comitati, ed il periodo entro il quale essi sono chiamati a svolgere il compito loro assegnato.

Ogni Comitato elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 10.

La Commissione può incaricare alcuni suoi membri di compiere le inchieste e di svolgere le indagini su materie di sua competenza e per questioni determinate fissate dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962 ed avvalersi a tale scopo della collaborazione di Enti e di esperti estranei alla Commissione.

I risultati delle inchieste e delle indagini sono riservati fino a quando la Commissione non si sia pronunciata su di essi.

Art. 11.

I pareri richiesti e le proposte formulate sono sempre dati dalla Commissione anche se su di essi si siano pronunciati in precedenza i Comitati speciali indicati all'art. 8 del presente regolamento interno.

I pareri richiesti dal Ministero su disegni di legge d'iniziativa governativa riguardanti il lavoro femminile sono resi pubblici solo dopo che il Governo ha adottato una decisione definitiva al riguardo.

Art. 12.

Per l'espletamento delle indagini e delle inchieste previste all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, la Commissione può richiedere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di far assistere i membri incaricati da funzionari del Ministero del lavoro o da funzionari dell'Ispettorato del lavoro o degli Uffici del lavoro.

Art. 13.

Le riunioni sono aperte e chiuse dal presidente che dirige la discussione.

Di ogni seduta è redatto dal Segretariato un processo verbale sommario, che è approvato dalla Commissione nella prima seduta della riunione successiva, subito dopo l'adozione dell'ordine del giorno.

Nel processo verbale sono integralmente riportati i pareri emessi e le conclusioni adottate sui singoli problemi discussi. Ciascun commissario può chiedere che determinate sue dichiarazioni vengano messe a verbale. Al processo verbale vanno allegati tutti i documenti necessari per la comprensione del dibattito.

Art. 14.

Per la validità delle riunioni della Commissione e dei Comitati speciali è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Non è ammessa la seconda convocazione per una stessa riunione.

Tuttavia, se la decisione della Commissione riveste carattere di urgenza, il presidente può, in via eccezionale, rinviare al giorno successivo la riunione disponendo che i membri assenti siano informati telegraficamente dal Segretariato.

Art. 15.

Le decisioni della Commissione e dei Comitati speciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

Il voto ha carattere personale e non può essere delegato ad altri membri della Commissione.

Il voto può essere dato per alzata di mano, per separazione o per iscritto (voto segreto).

La votazione segreta è disposta dal presidente qualora un terzo dei membri presenti lo chieda.

Art. 16.

Qualora un membro non intervenga, a tre sessioni consecutive della Commissione, questa può contestare l'assenza all'interessato. Se questi non fornisce esaurienti giustificazioni, la Commissione può segnalare il caso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 17.

Qualora la Commissione ritenga necessario di far intervenire a singole riunioni ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, uno o più funzionari di Ministeri interessati ai problemi in discussione, il presidente ne fa formale richiesta al Ministro competente.

L'intervento di esperti è proposto e disposto dal presidente di sua iniziativa o su richiesta della Commissione o dei Comitati.

Art. 18.

Allo scopo di assicurare il normale svolgimento dei lavori della Commissione, questa dispone di un Segretariato composto nei modi indicati dall'art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Il Segretariato assicura la segreteria della Commissione, cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori, procede alla redazione dei progetti di processi verbali, dirama le convocazioni e provvede a tutto quanto sia necessario al materiale e regolare andamento dei lavori.

Il Segretariato fornisce al presidente ed ai membri della Commissione notizie e dati dei quali sia in possesso il Servizio competente del Ministero del lavoro e che si appalesino necessari al funzionamento della Commissione.

Art. 19.

La Commissione nazionale per le donne lavoratrici può chiedere al Segretariato di provvedere a compiere inchieste e svolgere indagini concernenti problemi femminili. Può anche affidare al Segretariato stesso il compito di particolari studi sui problemi economici, sociali ed umani del lavoro femminile.

I risultati delle indagini, delle inchieste e degli studi sono comunicati dal Segretariato al presidente della Commissione: essi sono riservati fino a quando la Commissione non si sarà pronunciata in merito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(7141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1019 del 13 dicembre 1962 Revisione tariffe degli acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, con provvedimento n. 1019 del 13 dicembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 353 del 18 febbraio 1953 e n. 482 del 26 marzo 1955, nonchè nei provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 16 dicembre 1962 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare le tariffe per ciascuno di essi indicate o i sovraprezzi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre le maggiorazioni sui diritti fissi per nolo contatori e diritti accessori stabilite dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

Acquedotto del comune di Milano.

E' autorizzato ad applicare il sovraprezzo del 4450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, con eccezione delle tariffe per consumi oltre i 2.000 mc. trimestrali per le quali è consentito un aumento in cifra assoluta di L. 3 al mc. sui prezzi attuali legalmente praticati.

Gli stessi aumenti sono autorizzati anche sui prezzi dell'acqua che viene distribuita direttamente nel comune di Corsico.

Acquedotto di Roma - Società Acqua Pia Antica Marcia.

Aumento del 4100 % sui prezzi bloccati nel 1942.

Acquedotto di Salerno - Società italiana per condotte d'acqua.

Aumento del 5300 % sui prezzi bloccati nel 1942.

Acquedotto vesuviano della Compagnia imprese condotte di acqua - Napoli.

Aumento del 5000 % sui prezzi bloccati nel 1942.

Acquedotto S.p.A. Distribuzione Acqua (S.A.D.A.) di Genova per la provincia di Imperia.

Aumento del 4400 % sui prezzi bloccati nel 1942.

Acquedotto comunale di Castelvetrano (Trapani).

Aumento di L. 5 al mc. sugli attuali prezzi legalmente autorizzati.

Aquedotto del Consorzio fra i comuni di Viggiù Saltrio - Clivio (Varese).

Aumento del 4300 % sui prezzi bloccati nel 1942.

L'acquedotto del Consorzio idrico intercomunale del Piceno (Ascoli Piceno) e l'acquedotto consorziale del Tennacola di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Sono tenuti a ridurre al prezzo massimo di L. 40 al mc. tutte le tariffe che risultano attualmente più alte.

Sulle tariffe attuali, legalmente consentite, più basse di tale livello, sono autorizzati ad applicare l'aumento annuo del 20 % senza che con ciò venga a essere superato il prezzo massimo sopraindicato di L. 40 al mc.

A tale prezzo massimo di L. 40 al mc. potranno essere pure adeguate le tariffe degli eventuali nuovi acquedotti non ancora in servizio, all'atto in cui entreranno in funzione.

(7263)

Provvedimento n. 1020 del 13 dicembre 1962. — Cassa conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino (Cassa conguaglio traporti zucchero).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, con provvedimento n. 1020 del 13 dicembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

Cassa conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino (Cassa conguaglio trasporti zucchero).

A parziale modifica delle disposizioni contemplate nel provvedimento n. 776 del 27 marzo 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1959) e facendo seguito al provvedimento n. 857 del 3 giugno 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'11 stesso mese ed anno) si dispone quanto segue:

1) la maggiorazione sui prezzi dello zucchero, di cui al provvedimento n. 776 del 27 marzo 1959, viene fissata in L. 2,60 al kg;

2) per il trasporto degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, oltre ad applicare, in ogni caso, le tariffe concessionali accordate per tali trasporti dalle Ferrovie dello Stato, o, se più favorevole, la tariffa ordinaria delle stesse Ferrovie dello Stato, il rimborso delle relative spese sarà effettuato prendendo a base il quantitativo effettivamente trasportato ridotto del 50 per cento.

Si conferma che sono escluse dal rimborso delle spese di trasporto le spedizioni di zucchero greggio effettuate dagli stabilimenti produttori provvisti d'impianto di raffinazione;

3) le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal 16 dicembre 1962.

(7264)

Provvedimento n. 1021 del 13 dicembre 1962. — Proroga di termini stabiliti dal provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1021 del 13 dicembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

Proroga di termini stabiliti dal provvedimento n. 1000 *del* 25 *maggio* 1962.

Facendo seguito al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, si dispone che le imprese elettriche distributrici di cui ai punti 3) e 4), paragrafo *B* del provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, che hanno presentato al Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche la domanda di rimborso dei minori introiti relativi al periodo 1° settembre-31 dicembre 1961 nel termine del 30 giugno 1962 previsto dal citato provvedimento n. 1000, possono completare entro il 31 gennaio 1963 le domande con il prospetto dei prezzi e delle tariffe, nonchè con la restante documentazione, sotto pena di decadenza.

Restano ferme le altre norme contenute nei provvedimenti n. 962 e n. 1000.

(7265)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decorazione al valor militare

La concessione della croce al valor militare in favore del maggiore Zignani Goffredo di Secondo appartenente al Comando del IV C.A., pubblicata nel fascicolo n. 105 in data 28 maggio 1941, è annullata, in quanto al suddetto ufficiale è stata conferita, per il medesimo fatto d'arme, la medaglia di bronzo al valor militare, pubblicata nel fascicolo n. 422 in data 15 febbraio 1943, pagina n. 4.

(7174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1962, registro n. 35 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Balestrino (Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 263.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Franco Tellarini, nato a Padova il 22 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 3 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14080 in data 6 dicembre 1962, il dott. Lionello Zenti è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(7096)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Pace », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1962, la Società cooperativa di consumo « La Pace », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danieli in data 3 febbraio 1945, repertorio 15792 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Gino Palladini.

(7060)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1962, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Giuseppe Ubaldini contro il provvedimento notificatogli il 9 maggio 1959, con il quale è stata respinta la sua domanda di rimborso della somma di L. 164.720, pagata a titolo di imposta straordinaria sui profitti di guerra.

(7151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 19 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,61	620,70	620,64	620,62	620,60	620,70	620,65	620,60	620,62
$ Can	576,86	577 —	576,75	577,20	576,30	576,85	576,95	576,90	576,80	577 —
Fr. Sv.	143,82	143,81	143,85	143,805	143,80	143,83	143,845	143,85	143,81	143,80
Kr. D.	90,50	89,97	90,01	90,05	90,02	90,01	90,03	89,95	90,02	89,90
Kr. N.	86,90	86,90	86,935	86,91	86,98	86,91	86,91	86,95	86,92	86,90
Kr. Sv.	119,52	119,45	119,45	119,42	119,45	119,49	119,45	119,50	119,49	119,45
Fol.	172,53	172,62	172,65	172,61	172,50	172,58	172,63	172,60	172,59	172,58
Fr. B.	12,47	12,47	12,4710	12,47	12,4675	12,77	12,47175	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,663	126,68	126,65	126,60	126,60	126,65	126,65	126,61	126,60
Lst	1740,09	1740,10	1740,40	1740,25	1739,85	1740,12	1740,30	1740,15	1740,15	1740,10
Dm. occ.	155,51	155,43	155,45	155,38	155,35	155,59	155,415	155,60	155,61	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,03	24,05125	24 —	24,05	24,0475	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,75	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 19 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	114,625
Redimibile 3,50 % 1934	96,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1962

1 Dollaro USA	620,67
1 Dollaro canadese	577,075
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,435
1 Fiorino olandese	172,62
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1740,275
1 Marco germanico	155,397
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo port.	21,702

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia allo scoiattolo nel territorio della provincia di Sondrio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia allo scoiattolo in tutto il territorio della provincia di Sondrio.

(7208)

Divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1968, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro-Urbino, dell'estensione di ettari 900 circa, compresa nel comune di Fratterosa, denominata « Monte Sant'Angelo » delimitata dai sottoindicati confini.

La zona è racchiusa entro i seguenti termini:

nord: strada provinciale da Casa Bonci a Pieve Vecchia;

est: strada Lubachi da Pieve Vecchia a rio Freddo;

sud: da rio Freddo alla Casa Congregazione, Casa Castratori fino a Molino di Caracalla - strada comunale Isola di Fano Montevecchio;

ovest: strada Isola di Fano, Montevecchio fino a San Floriano - strada campestre da San Floriano a Casa Bonci.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1968, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ha. 400, compresa nel comune di Spotorno, delimitata dai sottoindicati confini:

confine fra i comuni di Spotorno e Vado Ligure a ovest della punta del Colombino (quota 427) proseguendo per la strada a mezza costa che passa sopra la Cascina Moggie e Fontanin; spartiacque in località Trevo girando a destra procede verso nord e poi verso ovest lungo la strada fino a raggiugere il rigagnolo che porta subito sotto la punta del Colombino (quota 427) nel versante del comune di Vado Ligure. Segue questo rigagnolo fino a fondo valle, torrente verso ovest fino a raggiungere il rigagnolo lungo il quale sale fino alla linea di confine Spotorno - Vado Ligure fra le punte del Bricco Berba a quota 505. Da qui in direzione nord - nord-ovest, fino ad incontrare il confine fra i comuni di Vado Ligure e Vezzi Portio, in località Croce di Vezzi Portio da dove, procedendo per la strada mulattiera del comune di Vezzi Portio in direzione sud-est, arriva sulla strada campestre, che dalla località Masca Bruciata va verso Tosse, e all'incrocio di questa con quella che corre sotto quasi parallela.

Indi va ancora verso nord - nord-ovest sino ad incrociare il ruscello da dove, sempre proseguendo la stessa strada (nel comune di Spotorno) in direzione sud-est - est e est-nord-est, arriva alla località Follia. Di qui prosegue per la strada campestre, e in direzione nord-nord-ovest, fino al punto di partenza.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1968, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ha. 650, circa, compresa nel comune di Senigallia, denominata « Delle Grazie », delimitata dai sottoindicati confini:

strada provinciale Corinaldese fino alla Cannella;

strada della Cannella fino a Roncitelli;

strada di Roncitelli fino a Scapezzano;

Scapezzano, strada Immacolata fino all'incrocio strada Profondi Caldesi;

strada delle Grazie fino all'incrocio strada di Montebianco;

strada di Montebianco fino alla strada provinciale Corinaldese.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1968, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ha. 465, compresa nel comune di Santa Maria Nuova, delimitata dai sottoindicati confini:

partendo dalla strada provinciale detta del Vallone, all'altezza della strada consorziale Querciabella, continua per il fosso che inizia sul terreno di Nicolini Domenico, tocca a sud la strada consorziale Pradellona, che percorre fino a congiungersi ad est con la strada comunale Osimana, ritornando poi a nord nuovamente sulla strada provinciale del Vallone che continua a percorrere fino alla strada comunale Venetica. Questa strada viene ad essere il limite di confine fino al confine con il comune di Polverigi. Da questo punto lungo il fosso che limita il territorio con il comune di Jesi, prosegue fino alla colonia Costantino Caporaletti che imbocca la strada consorziale Querciabella e riprende la strada provinciale del Vallone.

(7209)

Ampliamento di zone di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia con i decreti ministeriali 21 agosto 1956 e 9 agosto 1957, sui fondi siti in comune di San Zenone Po (Pavia), della superficie di ha. 140 circa, viene esteso su fondi della superficie di ha. 185, previo stralcio dalla attuale delimitazione, di ha. 65.

La superficie totale della zona, risultante dalla permuta dei fondi e dall'ampliamento è di ha. 260.

La zona resta così delimitata:

nord: roggia Ravano, strada vicinale Monticello, colatore Acqua Negra, colatore Bedo;

est: strada vicinale Vallarsa della Conversa, strada vicinale del Bosco;

sud: argine maestro del fiume Po, strada provinciale San Zenone - Zerbo;

ovest: fiume Olona.

La scadenza del detto divieto viene stabilita al 31 dicembre 1965.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 13 agosto 1960, su fondi siti nei comuni di Omegna, Armeno, Gignese e Stresa, denominati « Mottarone » (Novara), della estensione di ha. 700 circa, viene ampliato su fondi adiacenti della superficie di ha. 600, siti in comune di Gravellona Toce e resta così delimitato:

dalla stazione Borromeo della ferrovia Stresa-Mottarone, sentiero per l'Alpe Giardino e l'Alpe Caporale, e da qui sentiero per l'Alpe Vedabia e quindi sentiero a destra per il Monte Zucchero;

dal Monte Zucchero, sentiero per l'Alpe Nuovi, quindi ai Roccioni di Selva Spessa ed attuale confine fino ai Tre Alberi;

dai Tre Alberi torrente Pescone fino all'Alpe Poncione, poi strada per l'Alpe Verminasca e quindi sentiero fino alla Cappella di Cortano;

strada provinciale dalla Cappella fino all'incrocio per l'Alpe Volpe, sentiero fino all'Alpe Nuovo e quindi Sasso Termine, Alpe Tià, Alpe Marta ed infine alla stazione Borromeo.

La zona di cui trattasi viene ad assumere la superficie complessiva di ha. 1.300 circa.

(7210)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1962, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 16 agosto 1955 e 29 agosto 1958, nella zona di Santa Maria Nuova, località Collina (Ancona), della estensione di ha. 465 circa, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti, viene revocato.

(7211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in lettere o filosofia.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° anno.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della canceliazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso e di aver sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno del corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi. Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono partecipare a norma dell'art. 128 comma secondo del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai senti dell'art. 127, lettera *D* dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego. Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) relazione su un'operazione di scavo.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica, storica ed epigrafica del concorrente e la sua conoscenza dell'arte medioevale e moderna;

2) nozioni sulla conservazione restauro di oggetti archeologici;

3) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

4) interrogazioni su materiale archeologico che sarà presentato al candidato direttamente o per mezzo di riproduzioni o sulla conservazione o il restauro delle opere d'arte e oggetti antichi;

5) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove pratiche del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica. Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigioneri e assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dall'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

d) i candidati alto-atesini e residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonia italiana, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14,

dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o da gli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4-5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici, antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4) Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142), del 21 giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia o quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale del 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, numero 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) Perseguitati politici e razziali: Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità israelitica.

9) Coniugati: I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) I sott'ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che in applicazione dei decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti di istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

1) Titolo di studio:

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

3) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

4) Certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

5) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

7) Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

8) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva e in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) oltre un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della

qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 62, foglio n. 305

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi. — ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il . e residente in (provincia di . .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . in data .,

5) ha sostenuto tutti gli esami relativi al anno del corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

6) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera (in mancanza della dichiarazione di cui al punto 5);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

9) in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Data,

Firma

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

(3) *L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.*

(6759)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (Decreto ministeriale 8 marzo 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1962 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 dicembre 1962 il decreto ministeriale 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 26 Finanze, foglio n. 42, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1962.

(7158)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1962, avranno luogo in Roma rispettivamente in via G. Induno n. 4, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1963, alle ore 8 (prove obbligatorie) ed in via Molise n. 2, presso il Ministero dell'industria ed il commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale 1° piano stanza n. 33 (Parlamentino), nei giorni 24 e 25 gennaio 1963, alle ore 8 (prove facoltative di lingue estere).

(7243)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito agrario, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14 e 15 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

(7244)

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

(7245)

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, bandito con decreto ministeriale 18 novembre 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 11 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

(7246)

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

(7247)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

(7249)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 29 luglio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1963, alle ore 9,30.

(7250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 in data 17 aprile 1961, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto, n. 11426, in data 25 settembre 1962, col quale è stata stralciata la condotta di Palena da quelle messe a concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto n. 10387 in data 4 maggio 1962;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti idonee al concorso predetto come segue:

1. Monciotti Imola Sira	punti	61,916
2. Odorisio Maria	»	51,049
3. Di Girolamo Caterina	»	50,200
4. Michetti Italia	»	49,925
5. Di Guglielmo Concetta	»	49,275
6. Leone Elena Franca	»	49,175
7. Esposito Gina	»	48,975
8. Bruto Flora Angela	»	47,950
9. Di Carlo Italia	»	47,599
10. Napoleone Luciana Maria	»	47,525
11. Micaroni Maria Elena	»	47,400
12. Orsina Vittoria	»	47,024
13. Sabatini Fermina	»	46,741
14. Petruso Anna Maria	»	46,566
15. Franceschini Rosa	»	45,825
16. D'Ovidio Sestina	»	45,500
17. Di Giuseppe Amalia	»	44,832
18. Tritone Giuseppina	»	44,175
19. Liberato Adriana	»	43,900
20. Nardis Marianna	»	43,600
21. Di Domenico Maria Francesca	»	43,575
22. Tedaldi Renata	»	43,435
23. D'Ippolito Cornelia	»	43,382
24. Valeri Assunta	»	43,200
25. Fiorito Maria Antonia	»	43,000
26. Verlingieri Antonietta	»	42,800
27. Di Bernardo Iolanda	»	42,074
28. Capoccetti Pascucci Luigia	»	41,932
29. Cipicciani Vera	»	41,850
30. Urbano Flora	»	41,566
31. Andreotti Arriga	»	41,175
32. D'Ulisse Nella	»	41,050
33. Menghini Natalina	»	40,800
34. Lorenzetti Maria Luisa	»	40,800
35. Iagnemma Paolina	»	40,541
36. Balestri Maria Teresa	»	40,400
37. Colantoni Teresa	»	40,150
38. Di Cecco Lina	»	38,950
39. D'Orazio Aeralda	»	38,574
40. De Titta Rita Teresa	»	38,000
41. Meccoli Annita	»	37,975
42. Costantini Maria Rachela	»	37,825
43. Giannascoli Ada	»	37,550
44. Pelliccia Concettina Delia Flora	»	37,000
45. Nola Armida	»	36,550
46. Petrocco Triestina	»	36,500
47. Montanaro Concetta	»	36,316
48. Febbo Assunta	»	35,150
49. Ferranti Velia	»	35,100
50. Dellaia Franca	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Chieti, addì 11 dicembre 1962

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11958 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a dieci posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 7214, in data 17 aprile 1961;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Monciotti Imola Sira: Lanciano;
2) Odorisio Maria: Palombaro;
3) Di Girolamo Caterina: Rosello-Roio del Sangro;
4) Michetti Italia: Casalincontrada;
5) Di Guglielmo Concetta: Civitella Messer Raimondo;
6) Leone Elena Franca: Gamberale;
7) Esposito Gina: Roccamontepiano;
8) Bruto Flora Angela: Dogliola;
9) Di Carlo Italia: Fraine;
10) Napoleone Luciana Maria: Liscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Chieti, addì 11 dicembre 1962

Il medico provinciale SOLLECITO

(7194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1532 del 4 aprile 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni fatte dal competente Ordine professionale e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961 è così costituita:

Presidente:
Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:
Facchini dott. Valentino, medico provinciale;
Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
Pascali dott. Silvio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Martini Antonia, ostetrica condotta di Ascoli Piceno.

Segretario:
Tasselli dott. Franco, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 5 dicembre 1962

Il medico provinciale FACCHINI

(7145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1121 del 1° marzo 1962, con il quale veniva indetto un concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte di ruolo in servizio presso il comune di Pavia di Udine per l'attribuzione del posto unificato di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 7918 del 12 settembre 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione medesima;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Viene approvata la seguente graduatoria del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte di ruolo in servizio presso il comune di Pavia di Udine per l'attribuzione del posto unificato di ostetrica condotta:

1. Feruglio Elvira — punti 12,27 su 50
2. Moreale Teresa — » 9,63 »

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Udine, addì 4 dicembre 1962

Il medico provinciale: BALISTRERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1121 del 1° marzo 1962, con il quale veniva indetto un concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte di ruolo in servizio presso il comune di Pavia di Udine per l'attribuzione del posto unificato di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 7918 del 12 settembre 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;
Visto l'odierno proprio decreto n. 11938, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso formata dalla Commissione medesima;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La candidata Elvira Feruglio viene dichiarata vincitrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte di ruolo in servizio presso il comune di Pavia di Udine per l'attribuzione del posto unificato di ostetrica condotta.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Udine, addì 4 dicembre 1962

Il medico provinciale: BALISTRERI

(7196)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Nuova graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e la circolare n. 100/I/884 Gab. in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto n. 1731 del 25 maggio 1962, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954, incaricata della rielaborazione degli atti del concorso medesimo, annullato in parte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con decisioni n. 189 del 24 febbraio-30 maggio 1958 e n. 124 del 15 gennaio-17 marzo 1962;

Visti gli atti tutti del concorso nonchè i verbali della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità formale e sostanziale degli atti e dei verbali;

Vista la graduatoria formulata dalla detta Commissione;

Decreta:

E' approvata la nuova graduatoria generale dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1954:

1. Genovesi Benedetto . . . . . . punti 56,333
2. Scopelliti Michele . . . . » 55,287
3. Bucalo Giuseppe . . . . » 52,310
4. Lo Presti Andrea . . . . » 50,950
5. Fugazzotto Antonino . . . . . . » 50,725
6. Picciolo Giacomo . . . . » 48,000
7. Composto Giovanni . . . . » 47,681
8. Costa Domenico . . . . » 46,610
9. Terrachini Francesco . . . . . . » 46,543
10. Perrella Raffaele . . . . » 46,503
11. Guzzo Gaetano . . . . » 45,830
12. De Remigis Fernando . . . . . . » 45,828
13. Marsala Giuseppe . . . . » 45,621
14. Caruso Antonino . . . . » 45,362
15. Calderone Antonio Franco . . . . . » 45,256
16. Isgrò Salvatore . . . . » 45,255
17. Viola Salvatore . . . . » 44,922
18. Gregorio Giuseppe . . . . » 44,910
19. Costantino Antonino . . . . . . » 44,565
20. Turrisi Antonino . . . . » 44,440
21. Pirrè Giovanni . . . . » 44,437
22. Giordano Giuseppe . . . . » 44,222
23. D'Amico Francesco . . . . » 43,960
24. Cacciola Filippo . . . . » 43,000
25. Smedile Letterio . . . . » 42,510
26. Pierro Isidoro . . . . » 42,445
27. Di Martino Andrea . . . . » 42,300
28. Sciambra Sebastiano . . . . . . » 42,127
29. De Pasquale Francesco . . . . . . » 41,868
30. Parisi Francesco . . . . » 41,622
31. Pagano Giuseppe . . . . » 41,576
32. Fabiano Natale . . . . » 41,537
33. Cuffaro Vincenzo . . . . » 41,110
34. Magazzù Leone . . . . » 40,942
35. Mattia Giuseppe . . . . » 40,910
36. Muscio Antonino . . . . » 40,607
37. Castiglione Francesco . . . . . . » 40,120
38. Genovese Carmelo . . . . punti 40,062
39. Allegra Giuseppe . . . . » 39,730
40. Vallone Ignazio . . . . » 39,702
41. Lo Piano Ugo . . . . » 39,643
42. Miranda Luigi . . . . » 39,220
43. Billone Carmelo . . . . » 39,200
44. Bellitti Giovanni . . . . » 38,420
45. Borsellino Vincenzo . . . . . . » 38,357
46. Milazzo Agatino . . . . » 38,175
47. Calabrò Giuseppe . . . . » 37,755
48. Messina Angelo . . . . » 37,662
49. Biondi Elio . . . . » 37,500
50. Occhipinti Giovanni . . . . . . » 36,867
51. Agosta Antonino . . . . » 35,260
52. Bontempo Calogero . . . . . . » 35,120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 26 novembre 1962

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3351 del 26 novembre 1962, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria generale dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Viste le domande dei candidati idonei e le preferenze per le sedi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare n. 100/I/884 Gab., in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati medici veterinari sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta veterinaria a fianco di ognuno indicate:

1) Genovese Benedetto, condotta di Milazzo;

2) Bucalo Giuseppe, condotta consorziale: Furnari - Falcone - Oliveri e Tripi;

3) Lo Presti Andrea, condotta di Francavilla Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 26 novembre 1962

Il veterinario provinciale: SORCE

(7082)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.